

Deliberazione della Giunta Regionale 4 dicembre 2020, n. 53-2490

Emergenza COVID 19. Legge regionale 28/1999, articoli 14 e 14 bis. Disposizioni in deroga al divieto di svolgimento delle vendite promozionali nei trenta giorni antecedenti i saldi invernali 2021, di cui all'art. 14 bis, comma 1 della Legge regionale 28/1999 (Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1999, n. 114).

A relazione dell'Assessore Poggio:

Premesso che:

le vendite di fine stagione sono regolate dall'art. 14 della legge regionale 12 novembre 1999 n. 28 (Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte) che prevede: *“La Giunta regionale, in attuazione degli indirizzi della Conferenza Stato-Regioni, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali), fissa annualmente le date di avvio delle vendite di fine stagione. I comuni a partire da tali date fissano annualmente la durata delle vendite di fine stagione fino ad un massimo di otto settimane, anche non continuative, per ciascun periodo”*;

con il documento assunto dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 24/03/2011, le Regioni hanno concordato di rendere omogenea su tutto il territorio nazionale la data di inizio delle vendite di fine stagione, individuando, in particolare, per i saldi invernali il primo giorno feriale antecedente l'Epifania;

secondo le indicazioni attuative già individuate con D.G.R. n. 3-8048 del 12 dicembre 2018 i saldi invernali per l'anno 2021 decorrono dal primo giorno feriale antecedente l'Epifania, ovvero dal 5 gennaio 2021.

Richiamato, pertanto, che, ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 28/1999, la data di inizio dei saldi invernali per l'anno 2021, conformemente alle decisioni assunte nella sede interistituzionale della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 24 marzo 2011 e alla D.G.R. n. 3-8048 del 12 dicembre 2018, decorrerà dal 5 gennaio 2021 e che:

- la durata dei saldi è di otto settimane anche non continuative, a partire dal 5 gennaio 2021;
- il Comune definisce la scansione temporale delle otto settimane di durata, previo confronto con le componenti interessate a livello locale;
- l'esercente è vincolato al rispetto delle scansioni così individuate.

Premesso, inoltre, che l'articolo 14 bis della suddetta legge regionale 28/1999 sancisce che: al comma 1, lo svolgimento delle vendite promozionali di articoli di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo, non è consentito nei trenta giorni antecedenti la data di inizio delle vendite di fine stagione;

al comma 1 bis, in casi straordinari legati a gravi eventi calamitosi per i quali è stato decretato lo stato di emergenza, la Giunta regionale, sentite le associazioni del settore commercio più rappresentative a livello regionale, può adottare provvedimenti di deroga a quanto previsto dal comma 1, anche per singole parti del territorio;

al comma 1 ter, in riferimento allo stato di emergenza dichiarato a seguito della diffusione epidemiologica causata dal Covid-19, al fine di sostenere la ripartenza del sistema commerciale piemontese nelle migliori condizioni di competitività ed efficienza, il divieto di effettuare le vendite promozionali nei trenta giorni antecedenti i saldi estivi dell'anno 2020 è sospeso.

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020, *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante ‘Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19’, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla*

legge 14 luglio 2020, n. 74, recante 'Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19'';

vista l'Ordinanza del Ministro della Salute del 4 novembre 2020;

visto il Decreto del Presidente della Giunta regionale 6 novembre 2020, n. 127 "Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Revoca dei DD.P.G.R. n. 120 del 26 ottobre 2020 e n. 123 del 30 ottobre 2020".

Richiamato che, a fronte dello stato di emergenza sanitaria determinata dalla diffusione del virus COVID-19, che ha costretto alla sospensione la maggior parte delle attività commerciali ai fini del contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale, si rende necessario assumere misure urgenti e straordinarie per sostenere nella ripartenza il sistema commerciale piemontese.

Ritenuto che nell'attuale contesto economico-sociale in cui le criticità di una perdurante crisi economica del comparto del commercio e dei consumi si sono venute aggravando a causa dell'emergenza epidemiologica, occorre, in coerenza con la ratio legis di cui al combinato disposto dei suddetti commi 1 bis e 1 ter dell'articolo 14 bis ed al fine di sostenere nella ripartenza il sistema commerciale piemontese, disporre che è consentito lo svolgimento delle vendite promozionali nei trenta giorni antecedenti la data di inizio dei saldi invernali per l'anno 2021.

Acquisito, in data 3/12/2020 come da documentazione agli atti del Settore Commercio e terziario il parere favorevole delle associazioni del comparto del commercio maggiormente rappresentative.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016.

Tutto ciò premesso;

la Giunta regionale, con voto unanime espresso nelle forme di legge,

delibera

di stabilire che, in coerenza con la ratio legis di cui al combinato disposto dei commi 1 bis e 1 ter dell'articolo 14 bis della legge 28/1999 ed al fine di sostenere nella ripartenza il sistema commerciale piemontese pesantemente colpito dall'attuale emergenza sanitaria da COVID 19, è consentito lo svolgimento delle vendite promozionali nei trenta giorni antecedenti la data di inizio dei saldi invernali per l'anno 2021;

di dare atto che, ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 28/1999, la data di inizio dei saldi invernali per l'anno 2021, conformemente alle decisioni assunte nella sede interistituzionale della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 24 marzo 2011 e alla D.G.R. n. 3-8048 del 12 dicembre 2018, decorrerà dal 5 gennaio 2021 e che:

- la durata dei saldi è di otto settimane anche non continuative, a partire dal 5 gennaio 2021;
- il Comune definisce la scansione temporale delle otto settimane di durata, previo confronto con le componenti interessate a livello locale;
- l'esercente è vincolato al rispetto delle scansioni così individuate;

di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi degli articoli 27 e 61 dello Statuto e degli articoli 5 e 8 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22, nonché ai sensi dell'articolo 12 del D.Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione Amministrazione trasparente.

(omissis)